



Direzione AGRICOLTURA
Settore Fitosanitario Regionale

DETERMINAZIONE NUMERO: 1032 DEL: 24 SET. 2010

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore: DB1106

Legislatura: 9

Anno: 2010

Oggetto

Applicazione art. 5 paragrafo 1 Allegato I punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 Deroga per i tenori massimi di rame per le colture perenni in agricoltura biologica.

Il punto 6 dell'Allegato II del Regolamento in oggetto, autorizzando l'uso dei prodotti a base di rame in agricoltura biologica ne limita quantitativamente l'impiego a Kg 6 per ettaro all'anno per evitare accumuli nel suolo. Per le colture perenni, in deroga alla suddetta limitazione, prevede che gli Stati membri possano autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di Kg 6 di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dai quattro precedenti, non superi i Kg 6.

Il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/09 (art. 3, punto 4) concede alle Regioni la possibilità di adottare la suddetta deroga;

La Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 72 dell'11.6.2002 in applicazione del Reg. (CE) n. 473/2002 di modifica del Reg. 2092/91, che disciplinava l'impiego dei prodotti a base di rame in agricoltura biologica stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32, 30 Kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi.

Allo stato attuale l'impiego dei prodotti a base di rame in agricoltura biologica e nelle condizioni pedoclimatiche piemontesi risulta ancora indispensabile per la protezione delle colture perenni, in modo particolare della vite dalla peronospora (*Plasmopara viticola*) e delle pomacee per diverse avversità crittogamiche e batteriche.

La possibilità di limitarne quantitativamente l'impiego fissando il limite di Kg 6 come valore medio calcolato su base quinquennale è necessaria per evitare accumuli nel suolo considerando l'ampia variabilità negli anni delle pressioni epidemiche dei patogeni da controllare e di conseguenza la significativa oscillazione dei quantitativi di rame necessari per la difesa.

In data 16.6.2010 la Consulta regionale per l'agricoltura biologica è stata informata mediante comunicazione di posta elettronica del contenuto in oggetto, inoltre è stata invitata a fornire eventuali pareri;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 166 del 30 marzo 2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

DETERMINA


Al sensi del Reg. (CE) n.889/2008 di adottare la deroga relativa alle quantità massime di rame distribuite per ettaro annualmente sulle colture perenni così specificata:

• Si autorizza il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 Kg di rame per ettaro all'anno a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 Kg.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R n. 8/R/2002

L'estensore

Sergio Cravero



Il Responsabile del Settore Fitosanitario
Dr. Giacomo Michelatti

